

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

COMMISSIONE

Comunicazione a norma dell'articolo 27, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio nel caso COMP/39.140 — DaimlerChrysler

(2007/C 66/08)

1. INTRODUZIONE

Ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1/2003 ⁽¹⁾ del Consiglio, la Commissione — qualora intenda adottare una decisione volta a far cessare un'infrazione e le imprese interessate proponano degli impegni tali da rispondere alle preoccupazioni espresse loro dalla Commissione nella sua valutazione preliminare — può decidere di rendere detti impegni vincolanti per le imprese. La decisione può essere adottata per un periodo di tempo determinato concludendo che l'intervento della Commissione non è più giustificato. A norma dell'articolo 27, paragrafo 4, dello stesso regolamento, la Commissione pubblica un'esposizione sommaria dei fatti e il contenuto essenziale degli impegni. Gli interessati possono presentare le loro osservazioni entro il termine stabilito dalla Commissione.

2. SINTESI DEL CASO

Il presente caso riguarda la fornitura, da parte di DaimlerChrysler, di informazioni tecniche per le riparazioni dei suoi marchi Mercedes-Benz e Smart a riparatori indipendenti. L'indagine della Commissione ha constatato che DaimlerChrysler potrebbe non aver rivelato determinate categorie di tali informazioni tecniche per le riparazioni dopo la scadenza del periodo transitorio previsto dal regolamento (CE) n. 1400/2002 ⁽²⁾. Inoltre, al momento in cui la Commissione ha avviato la propria indagine, DaimlerChrysler — secondo la valutazione preliminare della Commissione — non aveva ancora realizzato un sistema effettivo per consentire ai riparatori indipendenti di avere accesso in modo disaggregato a dette informazioni tecniche necessarie per le riparazioni. Malgrado DaimlerChrysler abbia migliorato l'accessibilità delle sue informazioni tecniche nel corso dell'indagine della Commissione, in particolare realizzando a tale scopo nel giugno 2005 un sito web («il sito web TI»), le informazioni messe a disposizione dei riparatori indipendenti sembrano essere ancora incomplete.

Nel dicembre 2006 la Commissione ha avviato un procedimento a tale riguardo ed ha trasmesso a DaimlerChrysler una valutazione preliminare, secondo la quale gli accordi DaimlerChrysler con i propri partner per i servizi post-vendita dei marchi Mercedes-Benz e Smart sembrano contravvenire alle disposizioni dell'articolo 81, paragrafo 1, del trattato CE.

In sostanza gli accordi prevedono che i membri delle reti autorizzate Mercedes-Benz e Smart eseguano una serie completa di servizi di riparazione specifici per il marchio ed escludono le imprese che intendano offrire un servizio diverso e/o più mirato, nonché i grossisti indipendenti di pezzi di ricambio. La Commissione nutre preoccupazioni in merito al fatto che gli effetti negativi di tali accordi potrebbero essere inaspriti qualora DaimlerChrysler non assicurasse un adeguato accesso alle informazioni tecniche da parte dei riparatori indipendenti. Secondo la valutazione preliminare della Commissione, tale prassi potrebbe aver contribuito ad un peggioramento della posizione di mercato dei riparatori indipendenti, con una conseguente contrazione del mercato potenziale per i grossisti indipendenti di pezzi di ricambio e potrebbe aver causato un notevole danno ai consumatori in termini di riduzione significativa della scelta dei pezzi di ricambio, prezzi più elevati per i servizi di riparazione, una riduzione della scelta delle officine di riparazione, potenziali questioni di sicurezza e una mancanza di accesso a officine di riparazione innovative.

Inoltre, il fatto che DaimlerChrysler non abbia concesso ai riparatori indipendenti un accesso adeguato alle informazioni tecniche sembra impedire ai suoi accordi con i partner per i servizi post-vendita di beneficiare dell'esenzione prevista dal regolamento (CE) n. 1400/2002 poiché, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, di detto regolamento, l'esenzione non si applica qualora il fornitore di autoveicoli rifiuti di concedere agli operatori indipendenti l'accesso a tutte le informazioni tecniche, attrezzature di diagnostica e altre apparecchiature e attrezzi, compreso tutto il software rilevante e la formazione richiesta per la riparazione e la manutenzione di detti autoveicoli.

La Commissione è infine giunta alla conclusione preliminare che, in mancanza dell'accesso alle informazioni tecniche per le riparazioni, gli accordi tra DaimlerChrysler e i suoi riparatori autorizzati non sembrerebbero suscettibili di beneficiare delle disposizioni dell'articolo 81, paragrafo 3. In sostanza, i vantaggi in termini di efficienza che potrebbero prevedibilmente derivare dalla gestione di una rete selezionata di riparatori autorizzati non sembrano controbilanciare i significativi effetti negativi per la concorrenza derivanti dalle attuali difficoltà di accesso da parte degli operatori indipendenti ad informazioni tecniche sulle riparazioni specifiche al marchio e dal conseguente rafforzamento della protezione delle reti autorizzate DaimlerChrysler dalle pressioni concorrenziali del settore dei riparatori indipendenti.

⁽¹⁾ GUL 1 del 4.1.2003, pag. 1.

⁽²⁾ GUL 203 dell'1.8.2002, pag. 30.

3. CONTENUTO ESSENZIALE DEGLI IMPEGNI PROPOSTI

DaimlerChrysler ha offerto alla Commissione una serie di impegni per ovviare alle riserve in materia di concorrenza contenute nella valutazione preliminare. L'impresa propone che tali impegni restino in vigore fino al 31 maggio 2010. Gli impegni sono esposti sinteticamente in appresso e sono pubblicati in lingua inglese sul sito web della direzione generale Concorrenza al seguente indirizzo: http://ec.europa.eu/comm/competition/index_en.html.

3.1 Informazioni tecniche da fornire

Il principio che determina la portata delle informazioni da fornire è quello della non discriminazione tra i riparatori indipendenti e quelli autorizzati. In questo contesto, DaimlerChrysler assicurerà che tutte le informazioni tecniche, gli strumenti, le apparecchiature, il software e la formazione richiesti per la riparazione e la manutenzione dei suoi autoveicoli che vengono forniti ai riparatori autorizzati e/o agli importatori indipendenti dei suoi marchi Mercedes-Benz e Smart in qualsiasi Stato membro dell'UE da parte o per conto di DaimlerChrysler siano resi disponibili anche ai riparatori indipendenti.

Le «informazioni tecniche» ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1400/2002 comprendono tutte le informazioni fornite ai riparatori autorizzati per la riparazione o la manutenzione di autoveicoli Mercedes-Benz e Smart. Tale nozione include, a titolo di esempio, software specifici, i codici di errore ed altri parametri, ivi compresi gli aggiornamenti, necessari per interventi sulle unità elettroniche di controllo (ECU) implicanti l'introduzione e/o il ripristino delle impostazioni raccomandate da DaimlerChrysler, i metodi d'identificazione dei veicoli, i cataloghi dei pezzi di ricambio, le soluzioni derivanti dall'esperienza pratica e relative a problemi che in genere riguardano un dato modello o una data partita, gli avvisi di ritiro dei prodotti nonché altri avvisi che indicano le riparazioni che possono essere effettuate senza spese nella rete dei riparatori autorizzati.

L'accesso agli strumenti comprende l'accesso alla diagnostica elettronica e ad altri strumenti di riparazione, assieme al relativo software, compresi aggiornamenti periodici e servizi di post-vendita per tali strumenti.

Gli impegni proposti vincoleranno DaimlerChrysler e le sue imprese collegate ma non saranno direttamente obbligatori per gli importatori indipendenti di veicoli a marchio Mercedes-Benz e Smart.

DaimlerChrysler ha pertanto convenuto, negli Stati membri nei quali distribuisce veicoli Mercedes-Benz e/o Smart attraverso importatori indipendenti, di compiere tutti gli sforzi possibili per obbligare contrattualmente tali imprese a fornire ai riparatori indipendenti, gratuitamente e in modo non discriminatorio, attraverso i loro siti web nazionali commerciali, qualsiasi informazione tecnica o qualsiasi versione linguistica delle informazioni tecniche che gli importatori in questione abbiano fornito a riparatori autorizzati nello Stato membro per il quale sono stati designati e che non sono disponibili per i riparatori indipendenti sul sito web TI.

Ai sensi del considerando 26 del regolamento (CE) n. 1400/2002, DaimlerChrysler non è obbligata a fornire ai riparatori indipendenti informazioni tecniche che potrebbero permettere a terzi di aggirare i dispositivi antifurto o di disattivarli e/o di ricalibrare (¹) dispositivi elettronici o manomettere i dispositivi che limitano le prestazioni degli autoveicoli. Come avviene per qualsiasi deroga accordata a norma del diritto UE, il considerando 26 deve essere interpretato in modo restrittivo; qualora dovesse invocare tale eccezione come motivo per non comunicare qualsiasi informazione tecnica ai riparatori indipendenti, DaimlerChrysler si è impegnata a garantire che le informazioni non comunicate saranno limitate a quanto necessario per assicurare la protezione di cui al considerando 26, e che la mancanza delle informazioni in questione non potrà in nessun caso impedire ai riparatori indipendenti di effettuare operazioni diverse da quelle elencate al considerando 26 quali, ad esempio, gli interventi su ECU per la gestione del motore, airbag, pretensionatori per le cinture di sicurezza o elementi della chiusura centralizzata.

3.2 Modalità di comunicazione

L'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1400/2002 prevede che le informazioni tecniche debbano essere rese disponibili in modo proporzionato alle esigenze dei riparatori indipendenti. Questo implica sia la fornitura delle informazioni in modo disaggregato sia una fissazione di prezzi che tengano conto della misura in cui i riparatori indipendenti utilizzano dette informazioni.

DaimlerChrysler metterà sul sito web TI tutte le informazioni tecniche relative ai modelli lanciati sul mercato dopo il 1996 e garantirà che tutte le informazioni tecniche aggiornate si trovino costantemente sul sito web TI o eventuali sostituti di tale sito. Tuttavia, se determinate informazioni tecniche concernenti modelli lanciati sul mercato dopo il 1996 o versioni linguistiche che DaimlerChrysler o le sue imprese collegate forniscono ai riparatori autorizzati in un determinato Stato membro non sono disponibili sul sito web TI, si riterrà che DaimlerChrysler abbia ottemperato agli impegni in tal senso qualora abbia messo a disposizione dei riparatori indipendenti le informazioni in questione senza indebiti ritardi e a titolo gratuito sul suo sito web commerciale nello Stato membro in questione.

DaimlerChrysler garantirà sempre che il sito web TI possa essere di facile reperibilità e fornirà un livello equivalente di prestazioni ai metodi impiegati per la fornitura delle informazioni tecniche ai membri delle sue reti autorizzate. Quando DaimlerChrysler o altra impresa che agisca per conto di DaimlerChrysler mette a disposizione dei riparatori autorizzati un'informazione tecnica in una particolare lingua dell'UE, DaimlerChrysler garantirà che tale versione linguistica sia messa subito sul sito web TI.

DaimlerChrysler ha fissato le tariffe annue di accesso al sito web TI a 1 254 EUR (1 239 EUR per l'accesso alla sezione principale denominata WIS net; il catalogo elettronico dei pezzi di ricambio è gratuito, a parte un contributo annuo per spese amministrative di 15 EUR). Tuttavia, per rispettare i requisiti di proporzionalità previsti dal regolamento, DaimlerChrysler si impegna a fornire una suddivisione proporzionata per l'accesso alla WIS net in fasce mensili, settimanali, giornaliere e orarie ad un prezzo, rispettivamente, di 180, 70, 20 e 4 EUR. DaimlerChrysler s'impegna a mantenere questa struttura di tariffe di accesso e di non aumentarne i livelli al di sopra del tasso d'inflazione medio all'interno dell'UE.

⁽¹⁾ ossia di modificare le impostazioni originali di una ECU in un modo non raccomandato da DaimlerChrysler.

3.3 Principio degli standard minimi

Gli impegni di DaimlerChrysler non pregiudicano le disposizioni, attuali o future, previste dal diritto comunitario o nazionale, che potrebbero estendere la portata delle informazioni tecniche che DaimlerChrysler deve fornire agli operatori indipendenti e/o precisare modalità più favorevoli per la fornitura di tali informazioni.

3.4 Risoluzione delle controversie

Su richiesta di un riparatore o di un'associazione indipendente di tali riparatori, DaimlerChrysler si impegna ad accettare l'arbitrato per comporre le controversie relative alla fornitura di informazioni tecniche. Tale arbitrato sarà disciplinato dalle norme nazionali in materia e dalle norme sostanziali concordate a livello contrattuale da DaimlerChrysler con i propri riparatori autorizzati nello Stato membro nel quale è situata la parte ricorrente. DaimlerChrysler si impegna a fornire su richiesta informazioni su dette norme. Il tribunale arbitrale sarà composto da tre arbitri nominati in conformità a tali norme. L'arbitrato non pregiudicherà il diritto di ricorrere al competente tribunale nazionale.

4. INVITO A PRESENTARE OSSERVAZIONI

Fatte salve le conclusioni di un test di mercato, la Commissione intende adottare una decisione ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1/2003 che dichiari vincolanti gli impegni riassunti ai punti precedenti e pubblicati sul sito Internet della direzione generale Concorrenza ⁽¹⁾. Ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1/2003, la Commissione invita i terzi interessati a presentare le loro osservazioni sugli impegni proposti. Tali osservazioni devono pervenire alla Commissione entro un mese dalla data di pubblicazione del presente invito. Le osservazioni possono essere inviate alla Commissione per posta elettronica all'indirizzo comp-infotech@ec.europa.eu, per fax [al numero (32-2) 296 29 11] o per posta, specificando il riferimento COMP/39.140 — DaimlerChrysler, al seguente indirizzo:

Commissione europea
Direzione generale Concorrenza
Protocollo Antitrust
J-70
B-1049 Bruxelles

Nel corso del procedimento potrebbe risultare necessario od opportuno elaborare, per le parti che offrono gli impegni, una sintesi delle osservazioni presentate a seguito della pubblicazione della presente comunicazione. A tal fine, si prega di segnalare eventuali informazioni riservate o segreti aziendali. Ogni richiesta legittima sarà presa in considerazione.

⁽¹⁾ http://ec.europa.eu/comm/competition/index_en.html